



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Avvocatura Comunale n° 30 del 08/03/2019

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: Liquidazione sentenza Giudice di Pace di Ragusa n. 479/18 giudizio R.G. n.89/17 per risarcimento danni. Signori Cappuzzello Salvatore e Perracchio Maria.**

Il Redattore: Canzonieri Giovanni

### **PREMESSO CHE**

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 – 2020 ed il Bilancio 2018 – 2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018 – 2020;

**CHE** con atto di citazione notificato a questo Ente in data 21.11.2016, i signori Cappuzzello Salvatore e Perracchio Maria, in proprie e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore C.A, convenivano in giudizio il Comune di Ragusa per chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti al mezzo di loro proprietà e fisici al minore, nel sinistro occorso in data 07.05.2015 in viale delle Americhe, e causati da una grossa buca e dal manto stradale disconnesso, il tutto entro il limite dei 5.000,00 euro;

**CHE** il Comune di Ragusa si costituiva regolarmente in giudizio, affidando la difesa degli interessi dell'Ente all'avv. Silvia Tea Calandra Mancuso, chiedendo il rigetto della domanda per mancanza dei presupposti di legge; il giudizio veniva iscritto al n. 89/2017 R.G.;

**CHE** con sentenza civile n. 479/18 depositata in data 20.11.2018 e notificata in forma esecutiva in data 10.01.2019 pr. 4152, il Giudice di Pace di Ragusa, definitivamente decidendo, dichiarava il Comune di Ragusa responsabile del sinistro verificatosi il 7 maggio 2015, riconoscendo una condotta colposa del minore nella misura del 50%. Condannava il Comune di Ragusa a pagare in favore dei ricorrenti, a titolo di risarcimento danni, la complessiva somma di €. 2.419,37, di cui €. 400,00 per danno materiale, €. 1.964,62 per danno fisico ed €. 54,75 per spese mediche, oltre interessi al tasso legale dalla data del

giudizio; condannava inoltre il Comune di Ragusa al rimborso delle spese processuali, complessivamente liquidate in €. 732,50, di cui €. 130,00 per spese ed €. 602,50 per onorari, già decurtati del 50%, oltre accessori di legge nonché al rimborso delle spese CTU e medico legale;

**VISTA** la e-mail inviata in data 06.02.2019 con la quale l'avv. Giuseppe Monego, procuratore degli attori, richiede il pagamento di quanto statuito nella sentenza in oggetto, comunicando le coordinate bancarie dei suoi assistiti ove effettuare il pagamento;

**TUTTO CIO' PREMESSO** occorre, per i suesposti motivi, impegnare e pagare, in forza ed in esecuzione della sentenza civile n. 479/18 nel giudizio R.G. n. 89/17, la complessiva somma di €. 4.309,44 e così distinta: € 2.419,37 risarcimento danni, €. 130,00 spese, €. 602,50 compenso liquidato in sentenza, €. 90,38 spese generali, €. 27,72 C.P.A., €. 151,32 IVA 22%, €. 888,16 rimborso CTU e medico legale;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017 “nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000”;

**VISTO** il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Interno del 25.01.2019 che ha stabilito l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019;

**VISTO** l'art. 163, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 (T.U. enti locali): “Nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) "tassativamente regolate dalla legge" b) non suscettibili al pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;”.

**RITENUTO** che tale atto rientra nella fattispecie dell'art. 163 comma 5 lett. a) “tassativamente regolate dalla legge”;

**DATO ATTO** che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento di Organizzazione degli Ufficio e Servizi relativamente all'art. 53 per quanto attiene alla propria competenza e all'art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

## **DETERMINA**

per i motivi esposti nella parte narrativa del presente atto, qui integralmente richiamati:

- 1) impegnare in forza ed in esecuzione della sentenza civile del Giudice di Pace di Ragusa n. 479/18 nel giudizio R.G. n. 89/17, notificata in forma esecutiva in data 10.01.2019 pr. 4152, la complessiva somma di €. 4.309,44 e così distinta: € 2.419,37 risarcimento danni, €. 130,00 spese, €. 602,50 compenso liquidato in sentenza, €. 90,38 spese generali, €. 27,72 C.P.A., €. 151,32 IVA 22%, €. 888,16 rimborso CTU e medico legale;
- 2) imputare la somma di €, 4.309,44 al capitolo 1230 “spese liti, arbitraggi, consulenze, risarcimenti ed accessori”, Bilancio 2019, **cod. bilancio 01.11-1.03.02.99.002, PEG 2019**, scadenza impegno 31 dicembre 2019;
- 3) liquidare la somma di €. 4.309,44 in favore del signor Cappuzzello Salvatore, così come richiesto dall'avv. Giuseppe Monego con e-mail del 06.02.2019, con accredito sul c.c. bancario allo stesso intestato meglio specificato in allegato;
- 4) dare atto che, operando in esercizio provvisorio, la suddetta spesa non è soggetta a frazionamento in dodicesimi in quanto rientra fra le eccezioni consentite dall'art. 163, comma 5, lett. a) “tassativamente regolate dalla legge”, del D.lgs. 267/00;
- 5) dare atto che il pagamento conseguente con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.Lgs. 267/2000, come preventivamente verificato;
- 6) autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo Comune alla emissione del mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione, entro 120 giorni dalla notifica esecutiva della sentenza, e quindi entro il 10.05.2019;

---

Ragusa, 08/03/2019

Dirigente  
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*